

STATUTO ASSOCIAZIONE "DAMIEN" - VERSI LIBERI E CULTURA O.D.V.

ARTICOLO 1

Denominazione e regime giuridico

1. È costituita l'associazione denominata "DAMIEN" *"Versi liberi e cultura O.D.V."*.
2. L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S." dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione è un'organizzazione autonoma e apolitica che non persegue scopi di lucro.
4. L'Associazione ha carattere democratico e ha durata indeterminata; è regolato dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopi e operatività

1. L'Associazione persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.

Per il conseguimento dei propri fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale l'Associazione realizza, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'art. 5 del CTS sopra richiamato, attività di interesse generale, quali:

- a) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Per poter divulgare e intrattenere con cultura, poesia, musica manifestazioni per la tutela del territorio e ambientale, campagne di sensibilizzazione per la tutela delle donne e delle persone più deboli.
- b) svolgimento di attività di beneficenza, sostegno a distanza, distribuzione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- c) promozione e organizzazione di eventi ed interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- d) promozione, coordinamento e gestione di interventi ed erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001;
- e) promozione, coordinamento e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e s.m.i.;
- f) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- g) promozione della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, nonché all'educazione permanente degli adulti;
- h) promozione della riqualificazione dei beni pubblici e del recupero dei beni comuni a disposizione della comunità di riferimento.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività, anche diversa da quelle di interesse generale o di natura commerciale, purché ad esse secondarie e strumentali e nel rispetto dei vincoli di legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari.

3. Per il conseguimento di tali finalità dell'Associazione:

- a) adotta una struttura organizzativa adeguata;



- b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;
- c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

4. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

5. L'Associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra i soci, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

ARTICOLO 3

Sede legale

1. La sede legale è stabilita in Turi.

La sede legale potrà essere cambiata con delibera dell'assemblea.

Di tale variazione deve essere data tempestiva informazione agli organismi competenti che gestiscono albi e registri a cui l'Associazione risulti iscritto.

ARTICOLO 4

Associazione

1. Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, che ne condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto, in applicazione del principio della "porta aperta".

2. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, ogni persona, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, che condivida gli scopi e che accetti il presente Statuto e il Regolamento interno, può diventare socio di questa Associazione. Ogniqualvolta nello Statuto e nel Regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi. Il rapporto tra soci è strettamente egualitario.

3. Le domande di ammissione socio sono presentate dall'interessato mediante un socio in regola che fungerà da padrino (sponsor) e sono sottoposte al Consiglio direttivo od al Segretario dell'Associazione, che, previa assunzione di informazioni sull'aspirante, le sottopone all'attenzione dell'Assemblea, che delibererà sulle medesime. Le proposte di ammissione possono anche essere presentate direttamente al Presidente dell'Associazione, ma seguiranno il medesimo iter.

4. Se la proposta è accolta, il candidato diventerà socio della Associazione. Il modulo di ammissione, debitamente compilato ed accompagnato dalla quota d'ingresso se stabilite e dalle quote associative, deve essere ricevuto dal Segretario prima che il candidato sia inserito nel Libro dei soci. Il nuovo socio deve essere prontamente inserito nel Libro dei soci.

5. Se la proposta è respinta, il Consiglio direttivo ne darà comunicazione motivata all'interessato per il tramite del socio sponsor, che potrà ricorrere all'Assemblea nel termine di 15 giorni dalla comunicazione ex art. 9, co.5, lett. e) del presente Statuto.

6. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e di partecipare all'Assemblea, nonché di accedere ai libri sociali presentando richiesta scritta al Segretario dell'Associazione.

7. I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto
- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate
- di mantenere sempre e ovunque un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

8. Nel rispetto del principio di democraticità, lo Statuto prevede e disciplina le forme ed i modi più opportuni per incoraggiare e facilitare in ogni caso la partecipazione del socio alla vita dell'associazione, tenendo conto anche delle sue particolari esigenze.

9. Il socio, che si comporti in modo contrario all'onore e al decoro o violi i principi dell'Associazione che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione, può essere escluso dalla associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea con apposita e circostanziata istanza. L'Assemblea nella prima adunanza utile, ove siano presenti almeno i due terzi dei soci, decide sull'impugnazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

10. L'Associazione si impegna ad escludere i soci, la cui condotta sia stata giudicata dalla Sede Centrale in violazione dello Statuto.

11. A esclusione avvenuta, tutti i diritti a utilizzare il nome dell'Associazione l'emblema e altre insegne dell'Associazione e dell'Associazione decadranno.

12. La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile agli eredi, che non hanno comunque diritto alla liquidazione della quota o di quant'altro versato all'Associazione a qualunque titolo dal de cuius.

13. Il socio può recedere in ogni tempo dall'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, pervenuta almeno quindici giorni prima della data prevista di cessazione dell'appartenenza all'Associazione. Il recedente è comunque obbligato al pagamento della quota associativa per l'anno in corso al momento del recesso, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, e non ha diritto a ripetere quanto eventualmente già versato al Club.

14. La disciplina di cui ai precedenti commi si applica, in quanto compatibile, anche a coloro che, senza avere lo status di socio, siano a qualunque titolo coinvolti nelle attività dell'Associazione, definiti come affiliati.

ARTICOLO 5

Dimensione dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna ad avere al suo interno almeno 7 (sette) soci, numero minimo richiesto per ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

ARTICOLO 6

Organi

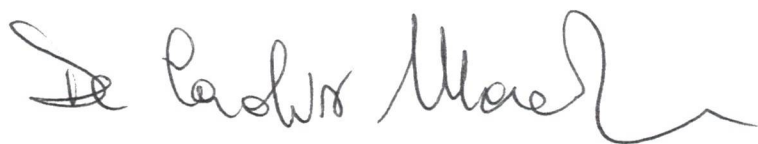
1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo e/o di revisione, se nominati

2. L'Associazione può costituire comitati, gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre forme organizzative.

3. Tutte le cariche statutarie inerenti negli organi della Associazione e le strutture di cui al precedente comma sono onorifiche e gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro socio, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente deliberato.

4. Le cariche elettive durano tre anni e i soci che le hanno ricoperte sono immediatamente rieleggibili ad altra carica.



ARTICOLO 7 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di governo della Associazione ed è costituita da tutti i soci.
 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, una prima della chiusura dell'esercizio sociale per il rinnovo annuale delle cariche sociali e l'altra entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.
 3. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte del socio e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui all'art. 21 del Codice Civile.
 5. L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per Statuto, in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi del;
 - b) nomina e revoca i componenti l'organo di controllo e/o di revisione, ove previsti o divenuti obbligatori;
 - c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sugli eventuali ricorsi relativi alla mancata ammissione od alla esclusione dei soci, se di competenza di altro organo associativo;
 - f) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
 - g) delibera sulla trasformazione, fusione, scissione della Associazione;
 - h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.
 - i) delibera sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, atte salve le norme vigenti in materia.
 6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con il pagamento delle rispettive quote.
 7. L'Assemblea si svolge di norma con la presenza fisica dei soci nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione. Nei casi di impedimenti allo svolgimento in presenza, liberamente valutati dal Consiglio Direttivo e palesati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche in audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni, da attestare nel relativo verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti;
 - b) che sia consentito al Segretario dell'Assemblea di percepire adeguatamente i fatti avvenuti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti i partecipanti di concorrere alla discussione ed alla votazione contestuale degli argomenti in discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti prima, durante e dopo l'adunanza.
- Concorrendo tali condizioni, l'Assemblea si ritiene validamente svolta nel luogo, ove si trova il Presidente.
8. In Assemblea i soci non possono farsi rappresentare per delega.
 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

10. Di norma il segretario dell'Assemblea è il Segretario della Associazione; in sua assenza, l'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea. Quando opportuno il Presidente può nominare due Scrutatori.

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

12. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario dell'Assemblea redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 8

Consiglio Direttivo

Sezione 1 - COMPONENTI.

1. E' l'organo di amministrazione.
2. Componenti del Consiglio Direttivo sono il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il primo vice presidente, il segretario, il tesoriere, e tutti gli altri consiglieri eletti.

Sezione 2 - RIUNIONE.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei comitati se costituiti subordinatamente alle singole circostanze.

2. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma con la presenza fisica dei componenti, ma possono svolgersi anche con modalità non contestuali, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nel relativo verbale:

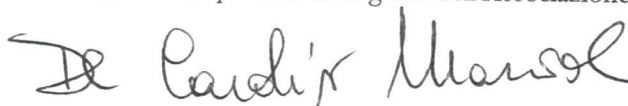
- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Sezione 3 - QUORUM.

1. La partecipazione della maggioranza dei componenti costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero Consiglio Direttivo.

Sezione 4 - COMPITI E POTERI.

1. Oltre agli altri compiti e poteri previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) è l'organo esecutivo dell'Associazione responsabile dell'esecuzione delle direttive approvate dall'Assemblea. Di norma, le nuove iniziative e direttive dell'Associazione dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte all'approvazione, in una riunione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea;
 - b) autorizza le spese ed ha la responsabilità di evitare passività eccedenti le entrate dell'Associazione, comprensive delle disponibilità legate agli avanzi degli esercizi precedenti. Non può autorizzare l'erogazione di fondi dell'Associazione per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dall'Assemblea;
 - c) può modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi consigliere dell'Associazione;

 5

- d) assicura che i registri, i conti e le operazioni dell'Associazione siano controllati con la frequenza prevista dalla legge sul Terzo Settore, e potrà richiedere un rendiconto o un controllo dell'amministrazione dei fondi;
- e) designa, su indicazione del Comitato Finanze, ove costituito, una o più banche per il deposito dei fondi della Associazione;
- f) non può disporre per scopi amministrativi dei fondi provenienti dal pubblico e destinati a progetti o attività dell'Associazione;
- g) sottopone tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e direttive dell'Associazione al relativo comitato permanente o speciale, affinché vengano esaminate e raccomandate al Consiglio Direttivo;
- h) avvalendosi di pratiche di contabilità di uso comune, mantiene i conti correnti bancari ritenuti utili o necessari ad una corretta amministrazione delle attività della Associazione, o anche contabilità separate.

ARTICOLO 9

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica un anno e deve convocare, secondo quanto disposto dal Regolamento, l'Assemblea per le elezioni del nuovo presidente e dei Consiglieri.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 10

Consiglieri

Sezione 1 - CONSIGLIERI

1. I Consiglieri dell'Associazione sono: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente il Segretario, il Tesoriere, e tutti gli altri Consiglieri eletti.

Sezione 2 - REVOCA.

1. Qualsiasi Consigliere dell'Associazione può essere destituito dalla carica per giusta causa con deliberazione assunta dall'Assemblea con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 11

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo dovrà essere nominato nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117, ma potrà essere istituito anche ogni qualvolta l'Assemblea dei soci lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell'attività associativa.
2. L'Organo di controllo, se nominato, sarà composto da tre membri o monocratico nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo, ove nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all'articolo 14, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all'apposito registro.

4. Svolge compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali.

ARTICOLO 12

Revisione legale dei conti

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque nel caso in cui lo ritenga necessario od opportuno, l'Assemblea dei soci provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, che durerà in carica per un periodo di 3 (tre) anni.

2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 13

Risorse economiche

Sezione 1 - RISORSE ECONOMICHE.

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni, lasciti e ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017, anche proveniente da terzi e di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale.

2. Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati a favore di terzi per attività di interesse generale, compresi gli interessi e le rendite provenienti dall'investimento di tali fondi.

3. Solamente le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività.

Sezione 2 - FONDI AMMINISTRATI.

1. I fondi amministrati sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento delle quote, ammende e altri contributi personali.

Sezione 3 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

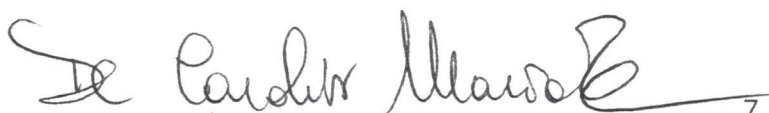
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e avanzi di gestione.

Sezione 4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.

1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare le eccedenze di bilancio e gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eccedenze di bilancio e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o accantonamenti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.


7

Sezione 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31.
2. Il Consiglio Direttivo predispone entro il 30 marzo di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché eventualmente il bilancio sociale, redatti secondo le modalità stabilite dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nel caso in cui l'Associazione realizzi anche attività diverse da quelle di interesse generale, ne darà conto nel bilancio annuale.

ARTICOLO 14

Intrasmissibilità delle quote e delle qualifiche di socio e di affiliato non socio

Le qualifiche di socio e di affiliato non socio, le quote ed ogni altro contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 15

Scritture contabili-libri sociali obbligatori-adempimenti fiscali

Sezione 1- SCRITTURE CONTABILI.

1. Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia alle attività connesse sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge;

Sezione 2 - DOCUMENTI DI BILANCIO.

1. I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dall'1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre di quello successivo.
2. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Sezione 3- LIBRI SOCIALI.

1. Oltre alle scritture contabili, l'Associazione dovrà tenere i libri obbligatori così come previsti dalla legge, ed in particolare il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea ed il Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tutti a cura del Segretario, nonché il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi associativi, a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ARTICOLO 16

Bilancio sociale o di missione

1. L'Associazione può redigere annualmente un bilancio sociale o di missione, secondo il modello elaborato dall'autorità competente, che informi sulle attività svolte, sulle risorse impiegate, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere, nonché sulle attività diverse da quelle di interesse generale, valutando altresì efficienza ed efficacia dell'azione dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura pubblicità e trasparenza di tutti gli atti e le scritture relative all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Convenzioni

1. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità di interesse collettivo, si adegua alla pratica della cittadinanza attiva e collabora con le istituzioni pubbliche e private, anche a mezzo di appositi patti e convenzioni di co-programmazione e co-progettazione ex art. 56 D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 19

Reti e forme di associazione

1. L'Associazione può deliberare l'adesione a reti ETS, locali o nazionali, previste dall'art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 117/2017.
2. L'Associazione può altresì, in collaborazione con altre Associazioni, promuovere forme associative al fine del conseguimento dello status di ETS.

ARTICOLO 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 8, comma 4, che precede.
2. In tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'autorità preposta, se necessario, sarà devoluto ad altro ente iscritto al RUNTS, secondo la deliberazione dell'Assemblea, salve eventuali diverse norme imperative.

ARTICOLO 21

Emendamenti

Sezione 1 - PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI.

1. Gli eventuali emendamenti al presente Statuto, sottoposti preventivamente al Consiglio Direttivo, al fine della loro valutazione preliminare, sono approvati dall'Assemblea dei soci regolarmente costituita in riunione ordinaria o straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci fisicamente presenti, salvo il disposto dell'art. 8, che precede, e votanti,

Sezione 2 – NOTIFICA.

1. Gli eventuali emendamenti devono essere notificati via posta ordinario o elettronica o consegnati personalmente ai soci dal Consiglio Direttivo almeno 14 giorni prima della riunione in cui gli emendamenti proposti dovranno essere votati.

ARTICOLO 2

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del d. lgs 117/2017, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

 9